SAVT ECOLE

INFORMATION SYNDICALE

n.2: mars 2014

su questo numero:

- ***MOBILITÀ 2014: trasferimenti al via! IN VDA Scadenza 8 aprile 2014 /nel resto del territorio nazionale il 29 marzo 2014***
- **Dimissionari al 1 settembre 2014...finalmente la pensione!**
- **TFR/TFS scuola: i tempi di pagamento dall'ex-INPDAP**
- **PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL VALORE ABILITANTE DIPLOMA MAGISTRALE ENTRO A.S. 2001/2002**

Téléphone du bureau: 0165 238384, 131 e 130* 3383526425(Alessia)*

PRIÈRE D' AFFICHER AU TABLEAU SYNDICAL

Supplément n .2 au n° 1 de **"Le Réveil Social"**
Directeur Responsable: **GIORGIO ROLLANDIN**
Expédition en ABBONAMENTO POSTALE
70% NO/AOSTA
SAVT- 2, Place Manzetti Tél. 0165/238384

courriel : scuola@savt.org

TFR-TFS SCUOLA
TEMPI DI PAGAMENTO EX INPDAP

(aggiornati a quanto disposto nella legge di stabilità 2014, in vigore dal 01/01/14)

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

Cessazione per **fine incarico**	Trascorsi **6 mesi**, entro i successivi **3 mesi**
Cessazione per **dimissioni**	Trascorsi **2 anni**, entro i successivi **3 mesi**

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

Cessazione per **decesso o invalidità**	Entro **105 gg.**
Cessazione per **vecchiaia/limite di età**	Trascorsi **12 mesi**, entro i successivi **3 mesi**[1]
Cessazione per **dimissioni**[2]	Trascorsi **2 anni**, entro i successivi **3 mesi**
Cesszione per **destituzione/licenziamento**	Trascorsi **2 anni**, entro i successivi **3 mesi**
Cessazione per **atto unilaterale d'ufficio/limiti di servizio**	Trascorsi **12 mesi**, entro i successivi **3 mesi**[1]

NOTE

[1] per chi matura i requisiti dal 01/01/2014; **coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2013** saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, ovvero trascorsi 6 mesi ed entro i successivi 3 mesi.

[2] compresi:
- coloro che si dimettono per **pensionamento anticipato**, ad eccezione di coloro che hanno richiesto il pensionamento anticipato con anzianità contributiva massima (per esempio 40 anni) maturata entro il 31/12/2011, per i quali il TFR-TFS sarà liquidato trascorsi 105 giorni ed entro i successivi tre mesi;
- coloro che presentano **dimissioni volontarie avendo raggiunto i limiti di servizio**, ma in assenza di atto unilaterale d'ufficio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TFR lordo pari o inferiore a € 50.000
In una unica soluzione.

TFR lordo superiore a € 50.000 ma inferiore a € 100.000
Viene erogato in due rate: la prima è pari a 50.000; la seconda è pari all'importo residuo e viene corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

TFR lordo pari o superiore a € 100.000
Viene erogato in tre rate: la prima è pari a € 50.000, la seconda è pari a € 50.000, la terza pari all'importo residuo.
La seconda e la terza rata saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

N.B. ove il competente ufficio non riesca a liquidare l'importo dovuto entro i termini prescritti, riconoscerà gli interessi legali per l'eventuale periodo di ritardo.

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Il contratto integrativo disciplina i trasferimenti, i passaggi, le restituzioni al ruolo di provenienza, le riammissioni in servizio e le assegnazioni definitive di sede del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

I DESTINATARI

Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva nonché a quelli assunti a tempo indeterminato con sede provvisoria, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti a tempo indeterminato con sede definitiva.
I docenti privi della sede definitiva, i docenti privi della sede di titolarità in quanto soprannumerari sull'organico sede, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede stessa nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione; nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata, non abbia indicato tutte le sedi e non sia possibile il trasferimento per le preferenze espresse, **il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.**
In osservanza di quanto previsto dall'art. 15, comma 10bis, del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128 il personale docente non può partecipare al trasferimento in scuole della Regione per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2014/2015 in scuole della Regione il personale docente assunto con decorrenza giuridica dall'1.9.2011 o precedente. E' escluso dall'applicazione della predetta norma il personale docente di cui al successivo articolo 7, comma 1, punti I), III) e V), ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità pur non usufruendo, come previsto dal medesimo articolo 7, punto V), della precedenza nelle operazioni di mobilità da fuori Regione.

SCADENZE PRESENTAZIONI DOMANDE

Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere indirizzate al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta e devono essere presentate al dirigente scolastico o dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio entro **l'8 aprile 2014.**
Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa dai moduli prescritti dal precedente comma 2 non saranno prese in considerazione.
Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE

Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:
a) istituzione scolastica e/o, per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sede scolastica associata;
b) distretto;
c) comune;
d) regione;
e) centro territoriale permanente (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta), limitatamente ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.
Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della regione.
Le preferenze devono essere espresse trascrivendo le esatte denominazioni riportate nell'elenco allegato I al presente contratto. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente, utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (istituzione scolastica, comune, distretto, regione, centro territoriale).
L'insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al

trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.
Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza e, in caso di più richieste di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di
abilitazione e di concorso di cui al D.M. 30.1.1998, n. 39 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate o il movimento eventualmente già operato.
I movimenti a domanda sui posti dei Centri territoriali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola primaria e secondaria di primo grado saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta riportando, nella sezione del modulo-domanda relativa alle preferenze, la preferenza puntuale di cui alla lettera e) del precedente primo comma; in tali movimenti hanno la priorità i docenti che hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e nei corsi di alfabetizzazione. Sui suddetti posti potranno essere disposti anche i trasferimenti d'ufficio previsti dal presente contratto.

REVOCA DELLE DOMANDE

E' consentita la revoca alla domanda di movimento presentata. La comunicazione di revoca deve essere prodotta al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi e deve essere spedita per raccomandata o consegnata a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura entro il ***30 aprile 2014***. In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale.
Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda degli insegnanti, del movimento concesso, a meno che tale rinuncia sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. E' ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui movimenti effettuati.

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI IN SOPRANNUMERO

Si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne, nel caso dell'istruzione secondaria ed artistica, esistente nell'organico di diritto è inferiore al numero dei docenti ivi titolari. A tal fine va precisato che l'organico di diritto delle istituzioni scolastiche verticalizzate comprensive di più gradi di istruzione è costituito da distinti e specifici organici riferiti a ciascun grado di istruzione.
Nella scuola di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, la contrazione di ore nell'organico di diritto che comporta la costituzione di nuova cattedra-orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola ed in servizio su cattedra interna nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce detto organico, non determina situazione di soprannumero; tuttavia il docente da assegnare su tale cattedra-orario esterna dovrà essere identificato sulla base di graduatoria formulata secondo le modalità previste per l'individuazione del soprannumerario, aggiornata al 31 luglio, con la precisazione di cui al successivo comma 8. Il docente assegnato alla cattedra-orario esterna permane su tale cattedra fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna sulla quale sarà automaticamente ed immediatamente assorbito.
Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico per cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione dagli anni scolastici precedenti a quello di cui sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente
posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Sovraintendente agli studi prot. n. 14888 del 22.5.2012, il personale docente titolare al 1° sett embre 2011 presso l'ex Istituto Magistrale "Regina M. Adelaide" di Aosta al quale, per effetto della revisione del piano di dimensionamento

disposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3054 del 16.12.2011, è stata assegnata a decorrere dal 1° settembre 201 2 la sede di titolarità presso il Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard" di Aosta, è da considerare come titolare presso tale ultima istituzione dagli anni scolastici precedenti.

Per i fini di cui al presente contratto tutti i posti di sostegno, ancorché riferiti a diversi tipi di disabilità (psicofisico, vista, udito), rientrano in un'unica tipologia di posto; pertanto non si verifica soprannumero qualora la contrazione di organico relativa a posti di sostegno riferiti ad un determinato tipo di disabilità risulti compensata dall'istituzione o dalla disponibilità nel corrispondente organico della medesima istituzione scolastica di posti di sostegno riferiti ad altro tipo di disabilità.

Sono valutabili esclusivamente i titoli già in possesso dell'interessato alla data prevista per la presentazione delle domande di trasferimento (***8 aprile 2014***). A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla **maggiore** età anagrafica. Nelle graduatorie dovranno essere indicati la data e il luogo di nascita nonché i punteggi analitici di tutti gli insegnanti che vi sono inclusi i dirigenti scolastici pubblicheranno le predette graduatorie all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche entro ***10 giorni*** dalla data di comunicazione dell'organico di diritto e notificheranno immediatamente, per iscritto, agli interessati la loro posizione di soprannumero, informandoli che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

Trascorsi ***5 giorni*** dalla data della loro pubblicazione le graduatorie dovranno essere immediatamente trasmesse al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi.

PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale beneficiario della precedenza di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune più vicino allo stesso. Detta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria la precedenza è riferita al comune nel quale ha sede l'istituzione scolastica per la quale l'interessato ha titolo alla precedenza di cui al precedente punto II).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposita casella del modulo domanda il comune dal quale sono stati trasferiti.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti soprannumerario nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nell'istituzione scolastica di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti dell'ottennio iniziale, al rientro nel comune di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito all'istituzione scolastica di precedente titolarità;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento del docente, il diritto al rientro nel comune di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo ottennio, al comune relativo all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata, con conseguente cessazione del preesistente diritto relativo ad altro comune.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2 005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DELLA SOVRAINTENDENZA

I dirigenti scolastici, accertata l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata, trasmetteranno al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi le domande di mobilità del personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche entro l'***11 aprile 2014***.

Le domande dei docenti in servizio presso uffici saranno inoltrate a cura del capo dell'ufficio.

La scrupolosa e tempestiva esecuzione da parte dei dirigenti scolastici degli adempimenti loro attribuiti dal presente contratto, ed in particolare di quelli di cui al precedente articolo 6, costituisce un preciso dovere d'ufficio e comporta la responsabilità personale dei singoli capi d'istituto.

I competenti uffici della Struttura del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procederanno alla valutazione delle stesse, attribuendo i relativi punteggi sulla base della tabella di valutazione e riconoscendo gli eventuali diritti di precedenza e preferenza. Il punteggio assegnato sarà comunicato all'istituzione scolastica di servizio dell'insegnante per l'immediata notifica

all'interessato.

Il Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi, con proprio decreto, pubblicherà all'albo dell'Ufficio scolastico, entro l'***11 giugno 2014*** l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del relativo punteggio e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196; il Dirigente del Personale scolastico curerà, inoltre, la pubblicazione del decreto medesimo sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it.

EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua nelle seguenti tre distinte fasi:
I^ fase comunale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra istituzione scolastica nell'ambito del comune di titolarità e trasferimenti del personale titolare in altro comune, perché trasferito nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerario, che chiede di tornare all'istituzione scolastica o comune di precedente titolarità; a tale fase partecipa anche il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) del primo comma del precedente articolo 7;
II^ fase regionale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quelli di titolarità, trasferimento da posti di sostegno a posti comuni e viceversa, movimenti del personale con sede provvisoria, nell'ambito della Regione;
III^ fase della mobilità professionale e territoriale: passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della Regione, trasferimenti e passaggi a scuole della Regione del personale non appartenente ai ruoli regionali.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

La mobilità territoriale e quella intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 è disciplinata, salvo per quanto disposto dai
successivi articoli del presente contratto, dall'articolo 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per l'anno scolastico 2014/2015, sottoscritto il 26.2.2104, nonché dalle specifiche disposizioni attuative diramate con apposita Ordinanza Ministeriale.
La mobilità prevista dal precedente primo comma degli insegnanti di religione cattolica non appartenenti ai ruoli regionali potrà essere disposta solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.
Le domande di mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica appartenenti alla diocesi di Aosta e quelle di mobilità territoriale ed intersettoriale degli insegnanti di religione cattolica appartenenti a diocesi diverse da quella di Aosta, devono essere inoltrate al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità e nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 27.

IL 12 MARZO 2014 SI E' TENUTA PRESSO L'AUDITORIUM DELL'I.T.P.R. "C. GEX" L'ASSEMBLEA DEI PRECARI DELLA SCUOLA

pubblichiamo il comunicato stampa unitario:

Le OO.SS della scuola Flc CGIL, CISL scuola, SAVT École e SNALS, a seguito dell'assemblea sindacale con il personale docente precario di ogni ordine e grado svoltasi in data odierna

- **DENUNCIANO** la grave e penalizzante situazione in cui si trova il personale docente precario a causa di norme confuse e contraddittorie e di una costante riduzione dei diritti.

-**SOLLECITANO** il MIUR a definire quanto prima regole certe e precise in merito al reclutamento del personale docente interessato al rinnovo delle graduatorie ad esaurimento e di istituto e a dare risposte chiare relativamente al valore abilitante del diploma magistrale o di liceo pedagogico.

- **SOTTOLINEANO** il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria.

- rispetto ai PAS della scuola secondaria **RICHIEDONO** all' amministrazione regionale e all' università' della valle d' aosta di attivare quanto prima i corsi anticipando la data del mese di giugno comunicata nella conferenza stampa della settimana scorsa. Come d'altra parte sono riusciti a fare quasi tutti gli atenei italiani.

- **RICORDANO** ai Dirigenti Scolastici quanto previsto dal MIUR e dalla Sovraintendenza in merito alle facilitazioni da attivare per consentire la frequenza ai PAS.

Le OO.ss sono pronte nel caso in cui non fossero prese in considerazione le richieste presentate dai precari della scuola valdostana a dichiarare lo stato di mobilitazione.

DIPLOMA MAGISTRALE ANTE 2002

DOPO IL RECENTE PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO È PIÙ VICINO IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE

E' stata diffusa negli ultimi giorni dal Capo Dipartimento per l'Istruzione dl MIUR una nota ufficiale in cui si annuncia che il Ministero, in seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato nello scorso mese di settembre, ha predisposto lo schema di D.P.R. con il quale dovrebbe essere deciso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sancito *erga omnes* il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Quando il procedimento sarà concluso e una volta promulgato il D.P.R., speriamo nel più breve tempo possibile, coloro che hanno conseguito la maturità magistrale prima del 2002 potranno spendere l'abilitazione anche al fine dell'aggiornamento delle graduatorie. Resta da capire se tutto ciò avverrà in tempo utile, visto che quest'anno le graduatorie dovrebbero essere aggiornate, sempre secondo le intenzioni del Ministero, nel mese di Maggio. Nella pagina seguente vi proponiamo un approfondimento sul tema, tratto dall'ultimo numero de "La tecnica della Scuola", del 10/03/2014.

Il parere vincolante del CdS risale al mese di settembre: perché non è stato già recepito?

Il diploma magistrale è abilitante "ex lege"

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato dopo un ricorso di un gruppo di docenti. Chi ha ottenuto il diploma di scuola o istituto magistrale entro il 2001/2002 potrà quindi inserirsi nella II fascia delle graduatorie d'istituto

> di Dino Caudullo

A tre anni di distanza si avvicina il tempo di apertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente, ed il clima è già infuocato a causa, o forse grazie, ad una recentissima pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il supremo consesso della Giustizia amministrativa, con un parere dell'11/9/2013 della seconda sezione, reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un nutrito gruppo di docenti avverso il D.M. del Miur 13 luglio 2011, n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ha evidenziato che il diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sia da considerarsi "abilitante ex lege" e quindi ai docenti che lo posseggono deve essere riconosciuto il diritto a essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

IL D.M. N. 62/2011 NEGAVA IL VALORE ABILITANTE ALLA MATURITA' MAGISTRALE

In effetti, le disposizioni ministeriali, tra cui il D.M. n. 62/2011, avevano finora negato valore abilitante ai diplomi magistrali, consentendo ai docenti in possesso di detto titolo solo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto, riservata al personale privo di abilitazione all'insegnamento.

Con il parere in questione, il Consiglio di Stato ha evidenziato l'illegittimità del D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione a parere dei giudici di Palazzo Spada è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.

In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002.

Le conseguenze della pronuncia del Consiglio di Stato sono quindi molto importanti, visto che i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, secondo i primi calcoli del Miur, sarebbero circa 55mila.

CONSEGUENZE DELLA PRONUNCIA DEL CDS ANCHE IN VISTA DEI PAS

In effetti questo piccolo esercito di docenti, che da anni rivendica il riconoscimento del valore abilitante del diploma posseduto, certamente non tarderà a farsi sentire, reclamando l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o, quantomeno, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in cui possono essere inseriti i docenti abilitati ma non inclusi nelle Gae, con innegabile disappunto delle altrettante migliaia di aspiranti docenti che si avviano alla frequenza dei Pas.

Difatti, proprio quando si approssimava l'avvio dei percorsi abilitanti speciali con la conseguente aspirazione dei docenti che hanno presentato domanda di poter finalmente conseguire l'abilitazione all'insegnamento e sperare, in maniera un po' più concreta, di trovare una stabile collocazione nel mondo della scuola, la concorrenza rischia di farsi davvero insostenibile, stante il potenziale inserimento - quantomeno nella seconda fascia delle graduatorie di istituto - di altre decine di migliaia di docenti.

Di certo il Ministero dell'istruzione non potrà restare per molto a guardare, vista l'imminenza dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ponendosi con urgenza la necessità di trovare una soluzione "di giustizia" nei confronti di coloro i quali, in possesso di diploma magistrale conseguito prima del 2000/2001, per anni hanno visto sostanzialmente negato il diritto al lavoro, quantomeno quello stabile, assicurato dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La politica d'altronde non si è fatta attendere.

Qualche giorno addietro infatti, è stata depositata un'interrogazione parlamentare da parte di un gruppo di deputati del Movimento 5 Stelle per sollecitare il Ministro dell'istruzione a recepire il parere del Consiglio di Stato, che finalmente ha definito una situazione che si trascinava da anni.

DOCENTI CESSATI DALL'1.09.2014

N.	CL.CONC./ABILIT.TITOL.	I.S. DI TITOLARITA'	COMUNE I.S. DI TITOLARITA'
1	SOST AD3	Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex"	AOSTA
1	SOST AD2	Liceo classico, artistico e musicale	AOSTA
1	28/A	SENZA SEDE (Collocato fuori ruolo)	SENZA SEDE
1	29/A	Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide"	AOSTA
1	43/A	I.S. "Eugenia Martinet"	AOSTA
1	43/A	I.S."Comunità Montana Mont Emilius 2"	QUART
1	43/A	I.S. "Maria Ida Viglino"	VILLENEUVE
1	43/A*	I.S."Comunità Montana Mont Emilius 3"	CHARVENSOD
1	45/A-F	I.S. "Luigi Barone"	VERRES
1	45/A-F	I.S."Abbé J.M. Trèves"	ST-VINCENT
1	47/A	Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard"	AOSTA
2	49/A	Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard"	AOSTA
1	50/A	I.S. di istruzione tecnica e professionale "Enrico Brambilla"	VERRES
1	51/A	I.S.di istruzione liceale e tecnica "Binel-Viglino"	PONT-ST-MARTIN
1	51/A	Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard"	AOSTA
1	52/A	Liceo classico, artistico e musicale	AOSTA
1	59/A	I.S. "Comunità Montana Valdigne Mont Blanc"	MORGEX
2	59/A	I.S. "Eugenia Martinet"	AOSTA
2	59/A	I.S. "Comunità Montana Mont Rose A"	PONT-ST-MARTIN
1	59/A	I.S. "Luigi Einaudi"	AOSTA
1	60/A	I.S. di istruzione tecnica	AOSTA

* CHIESTO PERMANENZA IN SERVIZIO (IN CORSO PROCEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO)

DOCENTI CESSATI DALL'1.09.2014

ORDINE DI SCUOLA	ISTITUZIONE SCOLASTICA		N.
dell'infanzia	Luigi Einaudi	AOSTA	2
dell'infanzia	Emile Lexert	AOSTA	2
dell'infanzia	Comunità Montana Valdigne Mont Blanc	MORGEX	1
dell'infanzia	Comunità Montana Grand Combin	GIGNOD	1
dell'infanzia	Comunità Montana Mont Emilius 1	NUS	2
dell'infanzia	Comunità Montana Mont Emilius 3	CHARVENSOD	1
dell'infanzia	Comunità Montana Mont Rose A	PONT-SAINT-MARTIN	1
primaria	San Francesco	AOSTA	3
primaria	Luigi Einaudi	AOSTA	1
primaria	Jean-Baptiste Cerlogne	SAINT-PIERRE	3
primaria	Maria Ida Viglino	VILLENEUVE	1
primaria	Comunità Montana Mont Emilius 1	NUS	2
primaria	Comunità Montana Mont Emilius 2	QUART	2
primaria	Comunità Montana Mont Emilius 3	CHARVENSOD	1
primaria	Abbé Prosper Duc	CHATILLON	1
primaria	Comunità Montana Evançon 2	VERRES	1
primaria	Comunità Montana Mont Rose A	PONT-SAINT-MARTIN	3
primaria	Comunità Montane Walser e Mont Rose B	PONT-SAINT-MARTIN	1

Dirigenti Scolastici: N. 3